

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

**SEDE DI \_\_\_\_\_**

Codice Fiscale n. 80062590379

REPERTORIO N.

del

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione dei lavori di: **"2R9F001.008 - Manutenzione diffusa dei corsi d'acqua e dei versanti"** comprensorio cesenate, importo complessivo € 90.0000,00

Lavori a base d'asta € 70.096,32

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 1.822,32

Totale lavori in appalto € 71.918,64

Importo di aggiudicazione (comprensivo degli oneri della sicurezza) € \_\_\_\_\_

L'anno 2013 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la Sede di \_\_\_\_\_

del Servizio suintestato tra i Signori:

- Ing. MAURO VANNONI, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29/03/1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m. e n. 1222 del 04/08/2011;

e

- Sig. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ e codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_; posizione INPS n. \_\_\_\_\_ presso ufficio di \_\_\_\_\_, posizione INAIL n. \_\_\_\_\_ presso ufficio di \_\_\_\_\_, codice impresa CASSA EDILE n. \_\_\_\_\_ codice Cassa Edile \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore",

#### **PREMESSO**

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 952 del 08/07/2013 “Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico – presa d'atto degli interventi da realizzare individuati dal Commissario Straordinario con Decreto 27 marzo 2013, n. 3” è stato avviato il programma degli interventi di opere pubbliche, tra cui risulta ricompreso il seguente: “2R9F001.008 - Manutenzione diffusa dei corsi d'acqua e dei versanti” ;

- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento sopracitato, autorizzando l'avvio della procedura di affidamento dei lavori in epigrafe indicati e fissando la procedura negoziata quale metodo di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 57, comma 6 e dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. mediante il criterio del prezzo più basso, per un importo dei lavori da appaltare pari a € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non sogget-

ti a ribasso;

- che in seguito a procedura negoziata, con verbale di gara di aggiudicazione provvisoria del \_\_\_\_\_ e con determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, i lavori sono stati aggiudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo di € \_\_\_\_\_ comprensivo di € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al \_\_\_\_\_%;

- che il responsabile del procedimento ed il rappresentante legale dell'appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell'art.106, comma 3, del D.P.R. n.207/2010 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 Oggetto del contratto.**

- 1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in questo richiamati.

#### **Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.**

- 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non tutte materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

- 2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

- 3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

- 4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs.n.163/06 al presente contratto si applica integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto.

### **Articolo 3 Ammontare del contratto.**

- 1. L'importo contrattuale ammonta a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

- 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

- 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

### **Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

- 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

- 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

- 1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto prescritto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto; tale programma è approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto.

- 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **Articolo 6 Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.**

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

- 2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e

con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

- 3. Non si darà luogo al premio di accelerazione ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

#### **Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.**

- 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

- 3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

- 4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

- 5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.**

- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- e) le vie di accesso al cantiere;

- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere e la sua vigilanza fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- i) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità all'art. 53 del capitolato speciale d'appalto;

- l) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

- 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa Geom. \_\_\_\_\_, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

- 6. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

- 7. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

- 8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del contratto.

#### **Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.**

- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

- 2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.

- 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

- 4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.**

- 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

#### **Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

- 1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 98/2013, in temporanea deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria e su accertamento del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. n.207/2010.

- 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento dei lavori di importo netto non inferiori a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,5 % di cui all'articolo 7, del D.P.R. 207/2010, che verrà emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL. Il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato e all'erogazione a favore dell'appaltatore.

- 3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

- 4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contabile (DURC).

- 5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto del pagamento della rata di saldo, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. n.163/06, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

- 6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **Articolo 12 Ritardo nei pagamenti.**

- 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi di quanto fissato dal D.Lgs.n.231/2002 come modificato dal D.Lgs.n.192/2012.

- 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

**Articolo 13 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

- 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

- 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.

- 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

- 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assume carattere definitivo.

- 5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 14 Risoluzione del contratto.**

- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, con le procedure dell'art. 136 del D.Lgs. n.163/06, senza necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;

- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- m) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

- n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art. 118, comma 11 del D.Lgs.n.163/06;

- o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici..

- 2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.

- 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 15 Controversie.**

- 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, for-

mula entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

- 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

- 3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, non saranno deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ma saranno devolute al giudice competente.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

- 1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. n.163/06 e dall'articolo 4 del D.P.R.207/2010.

- 3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e

sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs.

n.163/06 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima del-

l'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

- 4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

- 5. E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, C.I.P. \_\_\_\_\_ emesso in data \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 17 Adempimenti in materia antimafia.**

- 1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, non si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore all'acquisizione di documentazione antimafia, in quanto il presente contratto non supera il valore complessivo di € 150.000,00.

#### **Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

- 1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n.81/ 08, con i contenuti di quest'ultimo, di cui accetta espressamente tutte le prescrizioni.

- 2. Il piano di cui al precedente punto 1 forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

- 3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano di cui al punto 1 senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

- 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 19 Subappalto.**

- 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. n.163/06 i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

- 3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell'appaltatore.

#### **Articolo 20 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

- 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_.

- 2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

- 3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/06.

- 4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **Articolo 21 Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

- 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

- 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ (Partita 1 – Opere: € \_\_\_\_\_; Partita 2 Opere Preesistenti: € \_\_\_\_\_; Partita 3 Demolizione e sgombero: € \_\_\_\_\_).

- 3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità ci-

vile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la medesima polizza, per un massimale di € \_\_\_\_\_.

## **Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari.**

- 1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

- 2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

- 3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

- 4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

- 5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.

- 6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui

questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

- 7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

- 8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.**

- 1. Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti a norma dell'art.137 del D.P.R.207/2010:

- Il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non abrogate, anche se non materialmente allegato;

- Capitolato speciale d'appalto, comprensivo dell'Elenco Prezzi unitari, che si allegano sotto la lettera \_\_\_\_\_;

- Elaborati grafici progettuali che si allegano sotto la lettera \_\_\_\_\_;

- Relazione tecnica, cronoprogramma, che si allegano sotto la lettera \_\_\_\_\_;

- Piano operativo di sicurezza, che si allega sotto la lettera \_\_\_\_\_;

- Polizze di garanzia, anche se non materialmente allegate.

**Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

- 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.Lgs. n.81 /2008 e s.m..

**Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.**

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

- 2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.131/1986.

- 3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato o del collaudo provvisorio.

- 3. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

- 4. Per effetto del presente contratto l'appaltatore, elegge domicilio presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico di Bacino Romagna, Sede di Ravenna.

**Articolo 26 Efficacia del contratto.**

- 1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo

l'approvazione da parte dei competenti organi regionali. Il presente contratto unitamente agli allegati viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.

Per il Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Mauro Vannoni)

\_\_\_\_\_

L'appaltatore

(Sig. \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

Per specifica approvazione delle clausole vessatorie (artt. 1469 bis ss. Codice civile) di cui agli **artt. 11 e 13** del presente contratto, in applicazione della nuova disciplina sui pagamenti nei lavori pubblici ex D.Lgs.n.231/2002 come modificato dal D.Lgs.n.192/2012:

L'appaltatore

(Sig. \_\_\_\_\_)